

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BELLISARIO, BALDINI e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1966

Modificazioni alle norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, riguardante l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

ONOREVOLI SENATORI. — Al terzo anno di esistenza della nuova scuola media, istituita con la legge di riforma 31 dicembre 1962, n. 1859, crediamo utile fare un primo motivato bilancio della riforma medesima per rilevare, con animo sereno e scevro da posizioni preconcepite, eventuali carenze che la attuazione abbia posto in luce, allo scopo di apportare alla legge istitutiva quelle modificazioni che possano contribuire a migliorare la nuova istituzione. Pertanto, mentre è lungi dal nostro intento il volere abbandonarci alle critiche semplicistiche e poco responsabili dei *laudatores temporis acti*, è, al contrario, nostro vivo desiderio approntare in sede legislativa possibili perfezionamenti di cui la riforma in atto potrebbe ulteriormente giovare, qualora il Parlamento desse la sua approvazione al disegno di legge modificativo che abbiamo l'onore di presentare.

Il presente disegno di legge, infatti, tocca questioni di importanza essenziale per quanto riguarda la struttura della nuova scuola, sulle quali già si discusse ampiamente a suo tempo, quando la legge di riforma della scuola media venne per la prima volta in Parlamento, e alle quali per ragioni contingenti, si diedero soluzioni che già allora da molte parti furono dichiarate non soddisfacenti.

Tre anni circa di esperienza viva della nuova scuola dimostrano oggi *ad abundantiam* l'inderogabile necessità di trovare soluzioni diverse, anche per evitare che gli avversari ad oltranza della nuova scuola — coloro che per mentalità sorpassata o per scarsa sensibilità pedagogica e sociale hanno ancora in animo di tornare magari ad una scuola tipo vecchio ginnasio inferiore — colgano da tali imperfezioni parziali il facile pretesto per denunciare il tutto e metterlo a repentaglio.

Nel merito, si tratta essenzialmente di due questioni: una riguardante gli insegnamenti di applicazioni tecniche e di educazione musicale, l'altra riguardante l'insegnamento del latino.

Secondo la legge n. 1859, applicazioni tecniche ed educazione musicale sono insegnamenti obbligatori nella prima classe e facoltativi nelle due classi successive. Disponendo in tal senso, la legge riconobbe implicitamente il carattere non necessario dell'insegnamento delle due materie ai fini della formazione integrale del preadolescente. Tale posizione, a nostro giudizio non sostenibile nè in sede pedagogica nè in quella psicologica nè in quella sociologica, venne, a suo tempo, avversata da molti, ma con scarso successo. Oggi, alla luce dell'esperienza, a sostegno della inefficacia della soluzione

adottata si aggiunge il fatto che la maggior parte degli alunni sono portati, in pratica, a disertare, in seconda classe e specialmente in terza, tali insegnamenti, con grave documento per la loro formazione umana e sociale.

Il primo articolo del presente disegno di legge propone, perciò, la modifica dell'articolo 2 della legge n. 1859 rendendo obbligatorie per tutte e tre le classi le applicazioni tecniche e l'educazione musicale.

Per quanto riguarda la seconda questione relativa all'insegnamento del latino, la legge attuale ne prevede l'insegnamento come materia autonoma e, nello stesso tempo, facoltativa solo in terza classe. Condiziona, tuttavia, l'accesso al liceo classico al superamento della prova di esame relativa a tale insegnamento. E poichè, a suo tempo, fu giustamente osservato che, disponendo in tal modo, si manteneva, in una scuola che doveva liberarsi da ogni elemento discriminante, un forte strumento di discriminazione, si stabilì da un lato, che potessero sostenere la prova di latino anche gli alunni che non avessero seguito tale insegnamento nella terza classe e che la prova di latino potesse essere sostenuta anche in una sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza, e dall'altro, che il diploma di maturità scientifica permettesse l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.

Ora, ognuno nota il carattere surrettizio di tali rimedi che non risolvono il problema nella sua sostanza e che producono — e in pratica vanno producendo — non pochi inconvenienti.

La soluzione più logica consisterebbe nel togliere all'insegnamento del latino ogni, anche ridotta, funzione discriminatrice potenziando la sua funzione orientatrice. E questo si otterrebbe proponendo il mantenimento del latino in terza classe come materia facoltativa a carattere essenzialmente orientativo, abolendone, nel contempo, la prova di esame. Tuttavia, per considerazioni di natura pratica, storica ed ambientale, e tenuto presente quanto detto sopra circa la ormai sua ridotta capacità discriminatrice, si propone di continuare a mantenere quanto è presentemente stabilito dalla legge e, cioè, di condizionare l'accesso al liceo classico al superamento della prova di esame relativo a tale insegnamento.

Particolari provvedimenti amministrativi per aiutare i ragazzi che, non avendo frequentato le lezioni di latino in terza classe, desiderassero sostenere l'esame di detta disciplina, dovranno essere emanati tempestivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Tali provvedimenti dovranno facilitare l'accesso al primo anno del liceo classico degli alunni sopra indicati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824), italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze

naturali; applicazioni tecniche; lingua straniera; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentano di dare all'alunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue.

Come materia autonoma l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale materia è facoltativa.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese ».

Art. 2.

Il comma terzo dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, applicazioni tecniche, lingua straniera, educazione artistica, educazione musicale, educazione fisica ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è soppresso.